APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA, CONCLUSI A ROMA IL 31 MARZO 1955: A) ACCORDO COMMERCIALE, CON ANNESSI SCAMBI DI NOTE; B) ACCORDO DI PAGAMENTO, CON ANNESSI SCAMBI DI NOTE; C) ACCORDO PER GLI SCAMBI LOCALI TRA LE ZONE DI FRONTIERA DI GORIZIA-UDINE E DI SESANA-NUOVA GORIZIA-TOLMINO, CON ANNESSO SCAMBIO DI NOTE; D) ACCORDO PER GLI SCAMBI LOCALI TRA LE ZONE LIMITROFE DI TRIESTE, DA UNA PARTE, E BUIE, CAPODISTRIA, SESANA E NUOVA GORIZIA, DALL'ALTRA, CON ANNESSO SCAMBIO DI NOTE

Art. 2 (Approvazione)

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Versione in vigore dal 20 febbraio 1957, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi fra l'Italia e la Jugoslavia, conclusi a Roma il 31 marzo 1955: a) Accordo commerciale, con annessi scambi di Note; b) Accordo di pagamento, con annessi scambi di Note; c) Accordo per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino, con annesso scambio di Note; d) Accordo per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso scambio di Note
Estremi	Legge 19 dicembre 1956, n. 1588
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dei-seguenti-accordi-fra-l-italia-e-la/approvazione-art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino, con annesso scambio di Note; d) Accordo per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso scambio di Note · Art. 2 (Approvazione)